

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii, in favore del presidio sanitario gestito dalla Società "Acque Albule S.p.a." (P.IVA 00891651002), con sede legale ed operativa in Tivoli, Via Tiburtina km 22,700.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13/ novembre 2007, n. 13, e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3, e successive modifiche e integrazioni
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0090 del 10 novembre 2010;
- la Legge Regionale n. 9 del 24 Dicembre 2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0013 del 23 marzo 2011;
- la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30 ottobre 2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00413 del 26 novembre 2014;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 l'arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi";

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle ASL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- la Commissione di verifica, ha proceduto al sopralluogo presso la struttura sanitaria gestita dalla Società "Acque Albule S.p.a." (P.IVA 00891651002), con sede legale ed operativa in Tivoli, Via Tiburtina km 22,700 – 22,800;
 - il Coordinatore della Commissione di Verifica delle Strutture sanitarie dell'Azienda USL RM G, in data 3/11/2011, prot. 7498, trasmette, al Direttore Generale dell'Azienda ASL RM G, visti gli esiti della verifica effettuata presso il presidio gestito dalla Società "Acque Albule S.p.a." (P.IVA 00891651002), con sede legale ed operativa in Tivoli, Via Tiburtina km 22,700 – 22,800, "la conclusione positiva della verifica dei requisiti della struttura così come previsto dal Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 e s.m.i.

Ragione Sociale e indirizzo presidio	Check list	Funzione accreditata
ACQUE ALBULE SPA VIA TIBURTINA KM 22,700 TIVOLI TERME	ASA	Stabilimento Termale Riabilitazione funzionale respiratoria Riabilitazione neuromotoria

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità del Direttore Generale dell'ASL RM G, prot. n. 2556 del 8/1182011, con cui si "rilascia attestazione di conformità ai requisiti autorizzativi e ulteriori per l'accreditamento della struttura sanitaria sita in via Tiburtina Km 22,700 – 22,800, 0011 Tivoli Terme (Rm), gestita dalla società Acque Albule S.p.a. esercente la funzione accreditata provvisoriamente per Stabilimento Termale, riabilitazione funzionale respiratoria, riabilitazione neuromotoria;

CONSIDERATO che la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Ministero dell'Interno Direzione Regionale della Sanità Pubblica prot. 563 del 1934;
 - Decreto del Prefetto di Roma del 20/10/1948 prot. 12065;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2962 del 26/5/1997 recante " conferma dei livelli tariffari allo stabilimento termale "Acque Albule" di Bagni di Tivoli A. USL Roma/G" con cui "sono confermati i seguenti livelli tariffari per ciascun sottoelencato ciclo di prestazioni erogabili
- | | |
|--|---------------|
| FANGOTERAPIA CON BAGNO TERAPEUTICO | 1° Livello |
| FANGOTERAPIA CON BAGNI DI ANNETTAMENTO | 1° Livello |
| BALNEOTERAPIA | 1° Livello |
| TERAPIA INALATORIA | 1° Livello |
| TERAPIA SORDITA' RINOGENA | Livello unico |
| IRRIGAZIONI GINECOLOGICHE | Livello unico |
| CURA IDROPINICA | 2° Livello" |
- Autorizzazione del Comune di Tivoli n. 61942 del 15/12/2006 con cui si autorizza "La Acque Albule S.p.a. con sede in Tivoli Terme Via Tiburtina Valeria Km 22.700, nella persona del Legale Rappresentante Rag. Bartolomeo Terranova, all'apertura ed esercizio di attività di

STABILIMENTO TERMALE per l'erogazione delle seguenti cure

- Fangoterapia
- Fango balneoterapia
- Balneoterapia
- Cura della sordità rinogena
- Cure inalatorie
- Irrigazioni vaginali
- Cure idroponiche
- (...)"

VISTA la nota dell'Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011, prot. 587575 del 23/10/2014 con cui si chiede all'Azienda USL RM G "di voler fornire una dettagliata relazione con chiarimenti circa:

- 1) effettivo stato dei luoghi, tale da escludere l'ipotesi di violazione della normativa vigente in materia;
- 2) accertamento del possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio delle prestazioni di Massoterapia e Medicina estetica (...);
- 3) accertamento del possesso di un titolo di autorizzazione del presidio Termale che sia antecedente alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2962 del 26/5/1997, quale atto presupposto al rilascio dell'accreditamento con il SSR.;"

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Azienda USL RM G n. 13540 del 28/11/2014, acquisita al protocollo regionale in data 3/12/2014 – n. 672402, con cui, in risposta alla nota regionale prot. 587578/2014, si forniscono i chiarimenti richiesti:

“Si conferma la coesistenza nell'ambito di un'unica unità immobiliare sia dell'attività sanitaria che dell'attività estetica così come definita ed autorizzata ai sensi della Legge n. 1/1990 entrambe gestite dalla medesima società”

“Il presidio di che trattasi non è in possesso delle autorizzazioni relative alle prestazioni di Massoterapia e Medicina Estetica peraltro non attive”

“Si sono acquisite copie delle autorizzazioni all'esercizio dello stabilimento termale

a) Ministero dell'Interno Direzione Regionale della Sanità Pubblica prot. 563 del 1934

b) Decreto del Prefetto di Roma del 20/10/1948 prot. 12065”;

VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante “Disciplina dell'attività Estetica”;

CONSIDERATO che la Legge 24 ottobre 2000, n. 323 al comma 2 dell'art. 3 recita: *“Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti”;*

VISTA l'Autorizzazione del Comune di Tivoli n. 3181 del 6/4/2007 con cui *“si autorizza la Soc. ACQUE ALBULE S.p.A, avente sede legale a Tivoli, Via Tiburtina Valeria Km 22.700 ad esercitare l'attività Estetica all'interno dello stabilimento termale sito in Via Tiburtina Valeria Km 22.700”;*

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio:

a) del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, del presidio sanitario gestito dalla Società “Acque Albule S.p.a.” (P.IVA 00891651002), con sede legale ed operativa in Tivoli, Via Tiburtina km 22,700, relativamente all'attività di Stabilimento Termale, per l'erogazione delle seguenti cure:

- Fangoterapia
- Fango balneoterapia
- Balneoterapia
- Cura della sordità rinogena
- Cure inalatorie
- Irrigazioni vaginali
- Cure idroponiche;

b) del riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale del presidio sanitario gestito dalla Società “Acque Albule S.p.a.” (P.IVA 00891651002), con sede legale ed operativa in Tivoli, Via Tiburtina km 22,700, relativamente all'attività di Stabilimento Termale, Riabilitazione funzionale respiratoria e Riabilitazione neuromotoria, e nel dettaglio, di confermare i seguenti livelli tariffari per ciascun sottoelencato ciclo di prestazioni erogabili

FANGOTERAPIA CON BAGNO TERAPEUTICO	1° Livello
FANGOTERAPIA CON BAGNI DI ANNETTAMENTO	1° Livello
BALNEOTERAPIA	1° Livello
TERAPIA INALATORIA	1° Livello
TERAPIA SORDITA' RINOGENA	Livello unico
IRRIGAZIONI GINECOLOGICHE	Livello unico
CURA IDROPINICA	2° Livello;

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1) confermare l'autorizzazione all'esercizio, del presidio sanitario gestito dalla Società "Acque Albule S.p.a." (P.IVA 00891651002), con sede legale ed operativa in Tivoli, Via Tiburtina km 22,700, relativamente all'attività di Stabilimento Termale, per l'erogazione delle seguenti cure:

- Fangoterapia
- Fango balneoterapia
- Balneoterapia
- Cura della sordità rinogena
- Cure inalatorie
- Irrigazioni vaginali
- Cure idroponiche;

2) rilasciare l'accreditamento istituzionale al presidio sanitario gestito dalla Società "Acque Albule S.p.a." (P.IVA 00891651002), con sede legale ed operativa in Tivoli, Via Tiburtina km 22,700, in persona del Legale Rappresentante Sig. Bartolomeo Terranova, nato a Tripoli (Libia) il 14/1/1941, relativamente all'attività di Stabilimento Termale, di confermare i seguenti livelli tariffari per ciascun sottoelencato ciclo di prestazioni erogabili

FANGOTERAPIA CON BAGNO TERAPEUTICO	1° Livello
FANGOTERAPIA CON BAGNI DI ANNETTAMENTO	1° Livello
BALNEOTERAPIA	1° Livello
TERAPIA INALATORIA	1° Livello
TERAPIA SORDITA' RINOGENA	Livello unico
IRRIGAZIONI GINECOLOGICHE	Livello unico
CURA IDROPINICA	2° Livello;

3) prendere atto che la Direzione Tecnica/sanitaria risulta affidata alla Dott.ssa Mara D'Andrea, nata a Roma il 15/7/1967, iscritta all'ordine dei Medici della Provincia di Roma al n. 45192.

Di notificare il presente provvedimento, tramite P.e.c., al Legale Rappresentante della struttura ed all'Azienda USL di competenza.

Individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità").

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

